ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale del l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 6 febbraio 1963, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-del-l/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it